



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL 17-10-2019 N.41

Oggetto: **Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione invernale 2019/2020**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale che si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti, tra cui le polveri sottili;
- in data 17/05/2018 la Commissione Europea, nell'ambito della procedura di Infrazione 2014/2147 ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia europea per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del PM₁₀;
- in data 27/09/2019. è stato raggiunto il limite di legge di 35 giorni progressivi di superamento del valore limite giornaliero del PM₁₀ di 50 µg/m³, previsto dal D.Lgs 155/2010, nella stazione di monitoraggio di Padova Viale Internato Ignoto, gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova;

PREMESSO altresì che la Regione Veneto, nell'ambito delle attività finalizzate a perseguire una politica destinata alla riduzione delle emissioni inquinanti ed in particolare del particolato PM₁₀ e PM_{2,5} e del Benzo(a)pirene ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO che l'Accordo succitato prevede:

- una serie di interventi da porre in essere in concorso con quelli già previsti dall'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera P.R.T.R.A. approvato con D.C.R.V. n. 90 del 19 aprile 2016, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, ed in particolare una serie di misure di carattere temporaneo nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, impianti termici, combustioni all'aperto, nonché spandimento di liquami zootecnici;

- un sistema di attivazione delle suddette misure temporanee e omogenee modulato sul livello di allerta raggiunto (in funzione della concentrazione di PM₁₀) cui corrispondono specifiche azioni:
 - livello “nessuna allerta” - colore verde: azioni programmate per l’intero periodo invernale;
 - livello di allerta 1° - colore arancio: attivazione misure aggiuntive a quelle di livello verde, dopo 4 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
 - livello di allerta 2° - colore rosso: attivazione ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°, dopo 10 gg consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM₁₀;
 sulla base della verifica dei dati di qualità dell’aria da parte di ARPAV, effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti e della comunicazione al Comune del livello raggiunto;

VISTI:

- gli esiti degli incontri del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – nei quali sono state poste in evidenza le misure da attuare nel periodo invernale coerentemente con quanto previsto dalla DGRV 836/2017;
- gli esiti dell’incontro del 22 luglio 2019 del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ) che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti nel Comune di Padova e nei Comuni contermini facenti parte dell’agglomerato, dove si è preso atto delle misure e delle specifiche individuate dal CIS per la prossima stagione invernale 2019/2020, relative in particolare al traffico veicolare, agli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, alle combustioni all’aperto nonché allo spandimento dei liquami zootecnici;

INDICATO che c’è l’urgenza di attuare quanto previsto dall’Accordo Padano e dal CIS al fine del rispetto dei limiti a tutela della salute;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l’art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

1. **l’istituzione del divieto di circolazione, da lunedì 21/10/2019 a martedì 31/03/2020**, in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità:
 - Zona Artigianale e accessi su Via Mazzini, Friuli e Viale Veneto;
 - Via dei Vivai;
 - Via V. Emanuele tratto compreso tra Via Villanova e via Roma;
 - Via Vigonovese;
 - Via Mazzini fino all’area parcheggio bus n. 15 tratto compreso tra la Via dei Vivai e Via XX Settembre – Tratto di via XX Settembre comprendente l’area di manovra sulla rotonda e quello prospiciente la predetta area di parcheggio;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

- **nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì**, esclusi gli eventuali giorni festivi infrasettimanali ed il periodo natalizio dal 16/12/2019 al 06/01/2020, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**
 - a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), alimentati:
 - a. a **benzina** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0 e EURO 1** (vedi allegato 1 facente parte integrante della presente ordinanza);
 - b. a **gasolio** e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, EURO 1, EURO 2** (vedi allegato 1 facente parte integrante della presente ordinanza);

- b) i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva rispondente alla dicitura EURO 1 e successive (vedi allegato 1 facente parte integrante della presente ordinanza) ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000;
- **livello di allerta 1 – colore arancio: si applicano le seguenti ulteriori restrizioni, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**
 - c) le restrizioni del precedente periodo di nessuna allerta si applicano anche nelle giornate di sabato e domenica ed in tutti i giorni festivi, compreso il periodo natalizio;
- **livello di allerta 2 - colore rosso: si applicano le seguenti ulteriori restrizioni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**
 - d) autoveicoli **a gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 3** (vedi allegato 1 facente parte integrante della presente ordinanza);

1.bis. l'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico o termico) e veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o Gas Metano purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o Gas Metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a Gasolio-GPL o Gasolio-Gas Metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- h) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi, o strutture ricettive simili, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale;
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
- p) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- q) situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate.
- r) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;

- s) veicoli utilizzati dai ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- t) veicolo condotto dal proprietario che abbia compiuto il 65° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante "Titolo autorizzatorio", con le modalità previste al successivo punto:

- u) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- v) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- w) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- x) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.
- y) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore;
- z) veicoli utilizzati da società sportive, dagli atleti partecipanti a manifestazione sportive, dai direttori e giudici di gara, per recarsi al luogo dell'evento sportivo, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti;

Ai fini del presente provvedimento si definisce "Titolo Autorizzatorio" un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autodichiarazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

- 2. che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- 3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, **da lunedì 21/10/2019 a lunedì 31/03/2020**, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;e a **tutti gli autoveicoli con livello di allerta 1 - arancio e 2 – rosso**;
- 4. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- 5. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
- 7. al Settore Gestione del Territorio di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

A V V I S A

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi da parte di ARPAV dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

L'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale www.comune.saonara.pd.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto;

Il Settore Polizia Locale e Protezione Civile è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (€ 168,00, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 117,60). In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

IL SINDACO

Stefan Walter

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)